



STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE

“IL POPOLO DELLA LIBERTÀ - BERLUSCONI PRESIDENTE”

Articolo 1
(Gruppo Parlamentare)

E' costituito il Gruppo parlamentare "Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente", di seguito il "Gruppo", quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana nella XVII legislatura, come previsto e disciplinato dalle norme dagli articoli 72, terzo comma, e 82, secondo comma, della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai Regolamenti interni, come anche dal presente Statuto.

Il Gruppo è costituito in associazione composta dai deputati eletti nella lista "Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente" ed esprime la sua linea politica e parlamentare in conformità al progetto e al programma, già condiviso dagli elettori, in costante e stretto raccordo con il movimento politico, "Popolo della libertà" del quale è espressione istituzionale alla Camera dei Deputati.

Ogni successiva adesione al Gruppo è ammessa previa deliberazione del Comitato direttivo.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati, di seguito il "Regolamento".

Articolo 2 *(Indirizzo politico)*

I deputati componenti del Gruppo rappresentano la sovranità popolare espressa con il voto al progetto e al programma politico della lista “Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente”, e sono impegnati a darvi costante e concreta attuazione secondo le modalità qui di seguito disciplinate.

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all’attività di elaborazione e formazione dell’indirizzo politico del Gruppo che dovrà essere tradotto in materia unitaria e vincolante nell’attività parlamentare.

Rimane comunque garantita la libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materia di specifica rilevanza etica. Tale libertà di coscienza dovrà tuttavia essere esercitata in maniera da non compromettere la coerenza dell’indirizzo politico del Gruppo.

Articolo 3
(Impegno dei deputati aderenti)

I deputati sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi della Camera, dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo affinché le attività siano svolte con il massimo impegno, competenza, trasparenza ed efficacia, nell'irrinunciabile interesse della Nazione e nella più alta espressione della sovranità popolare.

I deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni delle quali sono membri, anche con l'espressione del proprio voto, salvo quanto previsto dal Regolamento sulle missioni.

La mancata partecipazione alle attività, ai lavori e alle votazioni nelle Commissioni deve essere motivata e comunicata al Capogruppo, il quale riferisce con periodico resoconto al presidente del Gruppo, di seguito "presidente".

Articolo 4
(Organi costitutivi del Gruppo)

Il Gruppo è composto dai seguenti organi:

- a) assemblea;
- b) presidente;
- c) vicepresidente vicario;
- d) Comitato direttivo;
- e) tesoriere;
- f) organo di controllo interno.

Della costituzione e mutamento della composizione di tali organi è data comunicazione al Presidente della Camera.

Articolo 5 *(Assemblea)*

L'assemblea è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo.

È composta da tutti i deputati ad esso appartenenti.

L'assemblea delibera sulle iniziative generali del Gruppo, determinando le fondamentali linee d'indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto e al programma del movimento politico, "Popolo della libertà" del quale è espressione istituzionale alla Camera dei Deputati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le operazioni di voto si svolgono ordinariamente per alzata di mano. Qualora le votazioni riguardino persone, il presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.

L'assemblea elegge, tra i suoi componenti: il presidente, il vicepresidente vicario, eventuali uno o più vicepresidenti, il tesoriere, e l'eventuale vicetesoriere vicario, l'Organo responsabile del controllo interno.

Approva il rendiconto di esercizio annuale, predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal tesoriere.

L'assemblea si riunisce, su convocazione del presidente, per deliberare sulle materie indicate nell'ordine del giorno. Si riunisce, altresì, se richiesto, da almeno un terzo dei membri del Gruppo e la convocazione ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

La convocazione è comunicata, all'indirizzo di posta elettronica del deputato, o per affissione in bacheca, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, le deliberazioni possono essere assunte dal Comitato direttivo, il quale deve sottoporre a ratifica dell'assemblea la decisione assunta entro la prima riunione utile.

Articolo 6 *(Presidente)*

Il presidente assolve alle funzioni di rappresentanza del Gruppo, esprime l'indirizzo politico sia nelle sedi istituzionali proprie che nella comunicazione esterna, ha la rappresentanza legale del Gruppo.

Assicura che l'attività parlamentare si avvalga dell'apporto e della partecipazione di tutti i componenti del Gruppo, garantendo l'omogeneità e la coerenza dell'indirizzo politico.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Comitato direttivo.

Al presidente devono essere preventivamente sottoposte: le bozze di proposte di legge, gli emendamenti, gli ordini del giorno e le mozioni presentate dai deputati che aderiscono al Gruppo.

Il presidente può delegare questo compito ai capigruppo in commissione competenti per materia.

È eletto all'inizio della legislatura dall'assemblea a maggioranza assoluta e rimane in carica per tutta la sua durata.

Nel caso vi sia un'unica candidatura, l'assemblea può eleggere il presidente mediante acclamazione, diversamente procede per appello nominale, ovvero, nel caso richiesto da almeno un terzo, mediante scrutinio segreto.

Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due deputati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Al presidente compete la valutazione e il monitoraggio della partecipazione dei deputati alle sedute dell'Aula, delle Commissioni e degli Organi interni al Gruppo. Il presidente, in tale ambito, può avvalersi della collaborazione di uno o più componenti del Direttivo e delle strutture del Gruppo stesso.

Articolo 7

(vicepresidente vicario e vicepresidenti)

Il presidente propone all'assemblea un vicepresidente vicario e, se lo ritiene opportuno, anche in tempi diversi, uno o più ulteriori vicepresidenti. La proposta, non emendabile, deve essere ratificata dall'assemblea.

Il vicepresidente vicario, esercita funzioni di supplenza in caso d'impossibilità, assenza o impedimento del presidente, coadiuva e rappresenta lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni, è eletto ad inizio legislatura e rimane in carica per tutta la sua durata.

Agli altri vicepresidenti possono venire delegati compiti specifici di competenza del presidente.

Articolo 8 *(Comitato direttivo)*

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente vicario, da uno o più vicepresidenti eventualmente eletti, dal tesoriere, dal vice tesoriere vicario se eletto, dal portavoce laddove nominato, nonché da un numero di dieci componenti, nominati dal presidente.

Partecipano con diritto di voto i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, aderenti al Gruppo.

Il presidente può invitare a partecipare al Comitato direttivo, quando sono in trattazione argomenti di rispettiva competenza, o al fine di realizzare un migliore coordinamento dell'attività parlamentare, i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, i Capigruppo di commissione, i relatori dei provvedimenti oggetto della discussione, i membri del Governo, aderenti al movimento politico "Il Popolo della Libertà".

Il Comitato direttivo svolge funzioni di coordinamento, attua, secondo quanto stabilito dall'assemblea, gli indirizzi del Gruppo, è garante della sua ordinata ed efficiente organizzazione.

Il presidente predispose l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

I componenti del Comitato direttivo rimangono in carica per tutta la durata della legislatura.

Articolo 9 *(Tesoriere)*

Il tesoriere dirige le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo, in particolare:

- a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma d'impiego del patrimonio del Gruppo secondo il procedimento di destinazione delle risorse finanziarie, salvo le alienazioni o le spese dei cespiti autorizzate dall'assemblea;
- b) sottopone alla firma del presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) amministra il Gruppo e compie tutti gli atti necessari alla sua buona gestione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- d) nei limiti delle competenze di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli o una serie di atti, compresi gli adempimenti per la gestione del personale e gli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- c) monitora l'attività del Direttore amministrativo e sottoscrive l'inventario da questi redatto;
- d) delibera il rendiconto annuale di esercizio predisposto dal Direttore amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il tesoriere è responsabile della conservazione in originale della corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili per i 5 anni successivi alla data indicata nel documento stesso.

Il tesoriere è direttamente eletto dall'assemblea, su proposta del presidente.

Art 10
(Vicetesoriere vicario)

Il vicetesoriere vicario è eletto dall'assemblea con le stesse modalità previste per il tesoriere.

L'eventuale vicetesoriere vicario, se eletto, esercita funzioni di supplenza in caso di impossibilità, assenza o impedimento del tesoriere, coadiuva e rappresenta lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11
(Portavoce)

Il portavoce è nominato dal presidente e resta in carica per tutta la durata della legislatura.

Il portavoce, se nominato, coadiuva il presidente con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

Art. 12

(Capigruppo di Commissione, membri delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali della Camera dei Deputati)

I membri delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali della Camera dei Deputati, sono nominati dal presidente.

I capigruppo delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali della Camera dei Deputati, sono nominati anch'essi dal presidente.

Su indicazione del presidente, e degli organi del Gruppo, rappresentano la posizione del Gruppo nella commissione, o giunta, di competenza.

Assicurano il regolare svolgimento dei lavori della Giunta o della Commissione, garantiscono la partecipazione e la collaborazione di tutti i componenti, hanno facoltà di individuare referenti per aree tematiche agevolando e promuovendo la partecipazione comune alle decisioni.

Art. 13

(Direttore amministrativo)

Il Direttore amministrativo è nominato dal presidente, anche al di fuori dei componenti del Gruppo, e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

Il Direttore amministrativo:

- a) è tenuto alla riscossione di quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue i pagamenti delle somme dovute dal Gruppo a persone fisiche o giuridiche, previa verifica della regolarità dei titoli e documenti giustificativi e della loro corrispondenza con l'importo autorizzato dal tesoriere o dall'assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, è tenuto, perciò, a monitorare l'attività del personale (dipendenti o professionisti) incaricato alla materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.

Il Direttore amministrativo tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico. Il libro giornale deve indicare con cadenza giornaliera le operazioni; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro 30 giorni.

Il Direttore amministrativo redige l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e al termine di ogni esercizio. L'inventario contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività. L'inventario è sottoscritto dal tesoriere e si chiude con il rendiconto.

Art. 14

(Deliberazione e trasmissione del rendiconto)

Deliberato il rendiconto da parte del tesoriere, questi deve sottoporlo all'Organo di controllo e alla società di revisione legale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.

L'Organo di controllo deposita la relazione annuale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea; entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione legale. Le relazioni dell'Organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.

Il rendiconto è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera entro il 10 maggio di ciascun anno dal presidente, corredato: da una sua dichiarazione che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea, dalla relazione dell'Organo di controllo interno del Gruppo, dalla relazione della società di revisione legale, recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo.

Qualora una successiva legislatura abbia inizio in data antecedente al 30 aprile, sono tenuti all'obbligo di trasmissione del rendiconto al Presidente della Camera:

a) il presidente che succede nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della precedente legislatura ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera, n. 220 del 2012;

b) il Commissario liquidatore del Gruppo della precedente legislatura, posto in liquidazione, che ha percepito il contributo nell'ultimo anno della legislatura.

Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo della Camera.

Articolo 15
(Entrate e patrimonio del Gruppo)

Le entrate del Gruppo sono costituite da un contributo finanziario annuale, unico e onnicomprensivo, a carico del bilancio della Camera dei Deputati, nonché dalle donazioni e dalle devoluzioni a favore del Gruppo elargite da terzi.

È fatto divieto:

- a) di distribuire in alcun modo avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante l'esistenza del Gruppo, salvo che la loro destinazione non sia stabilita dalla legge;
- b) di devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera dei Deputati.

Le donazioni e le devoluzioni a favore del Gruppo, di qualsiasi importo devono essere annotate con l'indicazione dell'identità del donante o dell'identificazione dell'ente che compie la devoluzione.

Costituiscono il patrimonio del Gruppo tutte le attività, siano esse rappresentate, a titolo meramente esemplificativo, da crediti, da beni materiali o immateriali che a qualsiasi titolo siano entrati nella disponibilità del Gruppo.

Le movimentazioni finanziarie imputate al Gruppo devono essere eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, in modo da garantirne la tracciabilità.

Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.

Articolo 16

(Procedimento di destinazione dei fondi del Gruppo)

Il tesoriere destina le risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera, previa comunicazione all'assemblea che ne approva le sue principali imputazioni.

La coerenza di impiego delle risorse finanziarie del Gruppo con le principali destinazioni deliberate dall'assemblea, in conformità con il presente articolo, è costantemente verificata dal presidente il quale ne riferisce periodicamente al Comitato direttivo.

Il contributo finanziario attribuito al Gruppo è sottoposto a vincoli di destinazione relativi alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare, avuto riguardo:

- a) all'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;
- b) alla remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
- c) al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera;
- d) all'erogazione di indennità e rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo, come deliberate dal Comitato direttivo

Articolo 17

(Rendiconto di esercizio annuale, redazione)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del Gruppo l'esercizio termina lo stesso giorno dello scioglimento.

In caso di scioglimento della Camera, l'esercizio termina il giorno precedente alla prima seduta della nuova Camera, contestualmente all'insediamento della nuova Camera ha inizio il primo esercizio per i Gruppi della nuova legislatura.

Il rendiconto è composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, secondo il modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera. Deve rispettare i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo in conformità al risultato economico dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'articolo 2423 del codice civile.

Articolo 18

(Principi di redazione del rendiconto)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi previsti dall'art. 2423-bis del codice civile, in particolare:

- a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- b) si possono indicare esclusivamente gli attivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- c) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe a tale ultimo principio sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Articolo 19

(Struttura stato patrimoniale e conto economico)

Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'art. 2423-ter, terzo comma (con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza), quinto e sesto comma, e quindi:

- a) devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile;
- b) per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa;
- c) sono vietati i compensi di partite.

Articolo 20

(Contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e criteri di valutazione)

Lo stato patrimoniale del rendiconto deve essere redatto in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto degli articoli 2424, secondo e terzo comma, e 2424/*bis* del codice civile.

Il conto economico deve essere redatto in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza

L'iscrizione di ricavi, proventi, costi e oneri segue la disciplina dell'articolo 2425/*bis*.

La redazione del rendiconto deve rispettare la struttura del modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza, deve evidenziare espressamente in apposite voci le risorse trasferite al Gruppo con indicazione del titolo del trasferimento.

La nota integrativa è redatta in conformità dell'articolo 2427 del codice civile.

Nelle valutazioni devono essere osservati i criteri previsti dall'articolo 2426 del codice civile.

Articolo 21
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è costituito da uno o più professionisti iscritti al registro dei revisori legali, i suoi componenti sono dispari. Se collegiale, delibera a maggioranza dei propri componenti.

È nominato dall'assemblea, ad inizio legislatura, a maggioranza dei votanti e dura in carica due anni, fino all'approvazione del rendiconto del secondo esercizio, con la redazione della prevista relazione annuale sui risultati dell'attività di controllo. E' rinnovabile per la seconda parte della legislatura, fino alla sua conclusione, compiendo tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento della Camera e dalle Delibere dell'Ufficio di Presidenza.

L'Organo di controllo:

- a) identifica, sentito il tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
- b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;
- c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio;

L'Organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività, secondo l'articolo 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 22
(Società di revisione legale)

Il Gruppo si avvale di una società di revisione legale, indicata dall'Ufficio di Presidenza della Camera, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo tramite una relazione

La relazione sul rendiconto di esercizio annuale deve essere depositata almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto, presso la sede del Gruppo.

I componenti della società di revisione hanno diritto di richiedere e ottenere dal Gruppo tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.

Articolo 23
(Provvedimenti sanzionatori)

Il Consiglio direttivo, su iniziativa del presidente, qualora riscontri violazioni del presente Statuto, può assumere, una volta sentito il deputato interessato, che potrà esprimere le proprie ragioni anche mediante una memoria scritta, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal Gruppo;
- d) esclusione dal Gruppo.

Entro quindici giorni, da quando ha avuto conoscenza del provvedimento sanzionatorio, il deputato potrà rivolgersi, con istanza motivata, al presidente.

Il presidente, nei trenta giorni successivi, sentito l'interessato, che ne faccia richiesta, potrà deliberare la conferma, modifica o annullamento del provvedimento impugnato.

Nel caso di mancata impugnazione, nei termini indicati, ovvero all'esito della deliberazione del Consiglio direttivo, il provvedimento sanzionatorio sarà da considerarsi esecutivo e definitivo.

Articolo 24
(Scioglimento del Gruppo)

Il Gruppo si scioglie al termine di ogni legislatura con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Entro 5 giorni prima dello scioglimento, l'assemblea è tenuta ad approvare il rendiconto dell'esercizio in corso con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del R.D. 30 marzo 1942, n.318.

Le operazioni di liquidazione del patrimonio del Gruppo seguono quanto disposto dal citato R.D. 318/1942.

Conclusa la liquidazione, i beni residui sono devoluti alla Camera dei Deputati, salvo rifiuto con delibera dell'Ufficio di Presidenza, in tal caso i beni sono devoluti a finalità di pubblica utilità come precisamente ed espressamente deliberate dall'assemblea all'apertura della liquidazione. Quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Non si dà corso alla liquidazione se, prima del termine della legislatura, l'assemblea delibera di devolvere il patrimonio al Gruppo che si costituirà nella nuova legislatura, cui aderiranno in maggioranza i deputati eletti nella lista da essa espressamente indicata per le elezioni politiche.

La procedura si conclude quando il nuovo Gruppo parlamentare, così costituito, delibera alla sua prima riunione di succedere al Gruppo precedente. In tal caso, il nuovo Gruppo subentra nella esclusiva titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici del precedente Gruppo.

In caso di scioglimento del Gruppo prima del termine della legislatura in corso, l'assemblea approva il rendiconto dell'esercizio in corso che terminerà il giorno dello scioglimento. Si procede alla liquidazione di cui ai commi precedenti, salva delibera di devoluzione al nuovo Gruppo che deve costituirsi entro i successivi 15 giorni, deliberando a sua volta di volergli succedere.

Articolo 25
(Incompatibilità)

Sono incompatibili tra loro le funzioni di tesoriere, vicetesoriere vicario, componente l'Organo di controllo interno e Direttore amministrativo.

Articolo 26

(Forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo)

Il Gruppo assicura la pubblicità dei documenti concernenti l'organizzazione interna del Gruppo.

A tal fine, sul proprio sito internet, e della Camera, sono direttamente accessibili e consultabili i seguenti documenti:

- 1) Statuto del Gruppo;
- 2) elenco nominativo degli incarichi previsti statutariamente all'interno del Gruppo;
- 3) pianta organica numerica dei dipendenti del Gruppo, con indicazione delle relative mansioni;
- 4) prospetto sintetico, tratto dal rendiconto annuale, delle spese sostenute per emolumenti del personale dipendente del Gruppo, suddiviso per partite complessive omogenee;
- 5) ogni altro atto o documento rilevante per la pubblicità dell'organizzazione interna del Gruppo.

Articolo 27
(Candidature cariche elettive)

Le candidature alle cariche elettive per la Camera dei Deputati sono disposte dal presidente.

Allo stesso modo si procede di concerto con il presidente del Gruppo al Senato per le nomine di competenza delle Camere in seduta comune e dei rappresentanti del Gruppo nelle Commissioni miste.

Articolo 28
(Norme finali e transitorie)

Il presente Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Gruppo.

Eventuali modifiche al presente Statuto sono approvate dall'assemblea, su proposta del Comitato direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Gruppo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6.12.2012 e n. 227 del 21.12.2012 e l.m.i., nonché principi e norme di riferimento costituzionale, come anche di riferimento civile, per i vari profili di attività che distinguono il Gruppo.